



COMUNE DI MAGLIONE

Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Urbanistica

Provvedimento 01 del 23.10.2019 di annullamento di permesso di costruire n. 02/2018

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO

Premesso:

- Che in data 05.07.2018 – prot. 1341, il Sig. PALERMO RODOLFO nato a Gioiosa Ionica il 03.08.1938, residente a Borgomasino (TO) in Via borgo d'Ale n° 8, (C.F. PLRRLF38M03E044C), presentava richiesta in nome proprio e per conto di terzi relativa a "SANATORIA DI FABBRICATO ACCESSORIO" sito in Maglione loc. Fumagallo individuato al foglio 5 mappale 251.
- Che allegato alla richiesta vi era la documentazione tecnico grafica del progettista Geom. Ellena Sergio con studio in Piazza G. Crosio n° 37 – Alice castello (VC);
- Che furono prodotte le integrazioni richieste e che vennero effettuati i pagamenti delle sanzioni in data 04.08.2018;
- Che venne rilasciato permesso di costruire in sanatoria in data 04.08.2018;
- Che il permesso veniva erroneamente solo a Palermo Rodolfo e non in capo a tutti gli altri soggetti indicati nell'allegato "SOGETTI COINVOLTI" e precisamente: PALERMO RODOLFO nato a Gioiosa Ionica il 03.08.1938, residente a Borgomasino (TO) in Via Borgo D'Ale n. 8, (C.F. PLRRLF38M03E044C), PALERMO AURELIO nato a Gioiosa Ionica il 29.06.1937, residente a Torino (TO) in Via T. Riboli n° 9, (C.F. PLRRLA37H29E044L), RIGAZIO DOMENICO nato a Cigliano il 09.07.1954 e ivi residente in via G. Bobba 29 (C.F. RGZDNC54L09C680A), FESSIA PATRIZIA nata a Ivrea il 06.06.1965 e residente in Maglione loc. Fumagallo snc (C.F. FSSPRZ65H46E379E);
- Che al punto B delle prescrizioni particolari veniva richiesto atto di mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;

Vista:

- la richiesta di chiarimento e proroga in merito al punto B presentata dal sig. Palermo Rodolfo in data 28.09.2018 – prot. 1921;
- la proroga accordata dallo scrivente ufficio sino al 31.12.2019 anche al fine di ulteriori valutazioni in merito;

Considerato che:

- il Permesso in questione effettivamente è stato rilasciato esclusivamente a Palermo Rodolfo senza alcun'altra indicazione;
- dall'esame della normativa di zona del p.r.g.c.: art. 2.35 delle n.t.a., non si rileva che per il mantenimento di tale tipologia di fabbricato occorra un vincolo sulla destinazione d'uso agricola del

fabbricato, ma bensì, trattandosi di edificio residenziale esistente in area impropria vi siano dei vincoli dimensionali e di pertinenzialità, indicati alla nota 8 di tale articolo;

accertato che

- i vincoli dimensionali sono stati rispettati come da indicazioni progettuali allegate alla richiesta;
- il fabbricato da sanato nel p.d.c. 02.2018 può essere considerato già ora pertinenziale in via esclusiva del fabbricato di abitazione principale posto sul mappale 256 vista l'ubicazione isolata dell'immobile;
- non può essere redatto attualmente atto pubblico di vincolo poiché la proprietà dell'immobile è erroneamente in capo alla sig.ra Fessia Patrizia e si dovrà prima provvedere agli opportuni atti catastali e notarili di rettifica per intestare la proprietà dell'immobile in capo ai sig.ri Palermo/Rigazio indicati in premessa;

Viste le norme regionali vigenti in materia;

Visto il d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, recante: "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Richiamata la Delibera della G.C. n. 28 del 30.08.2018 di attribuzione incarico di Responsabile Servizio Tecnico;

Richiamati gli art. 21 (punti 8 e 9) della L. 241/1990;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

DETERMINA

- annullare in autotutela il Permesso di costruire n. 02/2018 del 01.08.2018 rilasciato al sig. PALERMO RODOLFO;
- di disporre all'Ufficio Tecnico Servizio Urbanistico ed edilizia privata di rilasciare nuovo Permesso in sanatoria:
 - intestato a tutti i soggetti elencati in premessa al punto 5;
 - di rettificare il punto B – prescrizioni particolari secondo la seguente indicazione: "si prescrive che successivamente alla regolarizzazione della ditta proprietaria il fabbricato sanato sia da considerarsi pertinenziale al fabbricato di abitazione insistente sul mappale 256 del fg. 5 del n.c.t. e che possa essere alienato solo unitamente ad esso".

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al TAR di Torino, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

L'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati.

Magliana li, 23.10.2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SINDACO

Franco Cansone



COMUNE DI MAGLIONE

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio in data 24 OTT 2019 al n. 380 per quindici giorni consecutivi

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato la presente concessione, ai sensi dell'art. 31 della legge 17.08.1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante consegna di copia a mani di

_____ in data odierna.

Maglione, _____

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE
